



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ALFIERI - GARIBALDI”

Sede centrale: Via Galliani 46, 71121 FOGGIA

Tel. 0881.721318 Fax 0881.316619

e-mail: fgic856004@istruzione.it Sito web: www.icalfierigaribaldi.edu.it

C.F. 94090760714 - C.M. FGIC856004



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALFIERI GARIBALDI"-FOGGIA

Prot. 0008112 del 10/11/2025

IV-1 (Uscita)



CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

ALLEGATO AL REGOLAMENTO D' ISTITUTO

Deliberato dal Collegio Docenti d' Istituto del 05.11.2025

Deliberato del Consiglio d' Istituto del 05.11.2025

I.C." ALFIERI-GARIBALDI"

Foggia

A.S. 2025-2026



SOMMARIO

PREMESSA-CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 COME SI MANIFESTA IL BULLISMO

1.2 TIPOLOGIE DI BULLISMO

1.3. CHI È IL BULLO

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 COME SI MANIFESTA IL CYBERBULLISMO

2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO E RELATIVO GLOSSARIO

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

COSA NON È BULLISMO? PREPOTENZA E REATO:

3. RESPONSABILITÀ GIURIDICA.

3.1 CODICE PENALE.

3.2 CODICE CIVILE

3.3 OSCURAMENTO DEL SITO WEB

4. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

4.1 IL RUOLO DELLA SCUOLA

4.1.2 LIVELLO SCUOLA

4.1.3 LIVELLO CLASSE

5. IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

6. LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

7. LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO



8-MODULISTICA PER SEGNALAZIONI E MONITORAGGI

9- SITOGRAFIA E VIDEOGRAFIA DI RIFERIMENTO

10-GIORNATE INTERNAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL BULLISMO E DEL

CYBERBULLISMO

11-ALLEGATI.

ALFIERI-GARIBALDI



1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSA

Cosa prevede la legge 71/2017 e come è stata integrata dalla nuova legge 70/2024 sul bullismo e cyberbullismo?

La legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” è nata per tutelare il diritto delle nuove generazioni di navigare in rete in modo sicuro, positivo e sano. Prevede linee di orientamento per contrastare il cyberbullismo all’interno delle scuole.

La nuova legge 70/24. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2024, descritta come “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, estende le disposizioni della 71/17 anche ai fenomeni del bullismo, con la finalità di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate oggetto del reato. È volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso”.

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati; è essenziale procedere ad una loro precisa definizione per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha il compito di creare e mantenere un ambiente sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente. Risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e definire strategie d’intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

L’impatto psicologico sulle vittime, in alcuni casi, può risultare così grave da impedire una sana definizione dell’identità personale e compromettere i processi di socializzazione, incidendo sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Per prevenire adeguatamente azioni di bullismo e cyberbullismo, è necessario che la scuola operi con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo simultaneo delle competenze socio-affettive e digitali degli studenti. Lo sviluppo delle competenze affettivo-relazionali risulta di primaria importanza perché, come ricordato nelle nuove “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 2021, il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, per cui prevenire tali fenomeni vuol dire anzitutto operare per attuare un’educazione alla responsabilità e alla convivenza.

“Per questa ragione, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo deve essere la cura della relazione con l’Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio.”

Al contempo, risulta fondamentale la promozione di un’educazione civica digitale. I bambini e gli adolescenti, infatti, trascorrono parte del loro tempo in Rete, pur non possedendo le conoscenze e le competenze necessarie per navigare in modo sicuro, per utilizzare in maniera



consapevole e responsabile gli strumenti tecnologici e per sfruttarne, senza rischi, i vantaggi a fini dell'apprendimento e della crescita personale.

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 COME SI MANIFESTA IL BULLISMO

La L. 70/2024 per "bullismo" intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare:

- ✚ sentimenti di ansia;
- ✚ di timore;
- ✚ di isolamento o di emarginazione

attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».

Il bullismo è un atto aggressivo e prevaricatorio compiuto ripetutamente da un individuo o da un gruppo nei confronti di una vittima e presenta quattro caratteristiche:

1. **INTENZIONALITÀ:** il comportamento non è il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento;
2. **PERSISTENZA:** il comportamento si ripete più e più volte, non ha un carattere isolato;
3. **ASIMMETRIA DI POTERE:** la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo);
4. **LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO:** tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione. Il fenomeno ha una natura sociale: ognuno gioca un ruolo (bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, difensori della vittima).

Il bullismo può manifestarsi attraverso FORME DIRETTE¹ (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o FORME INDIRETTE (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie).

I casi di cronaca hanno messo in luce diversi tipi di bullismo: razzista, sessista, sessuale, omofobico, verso la disabilità, la religione e chi ha particolari doti.

1. Gli studi longitudinali mostrano come il bullismo abbia spesso origine negli anni della scuola primaria, presenti il picco massimo negli anni della scuola secondaria di primo grado e tenda poi a decrescere con l'età. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i bambini della scuola primaria sono forse più inclini a parlare del problema e spesso denunciano anche piccoli episodi di soprusi, mentre i preadolescenti e gli adolescenti tendono a parlarne meno, nonostante gli episodi di bullismo a quest'età possano essere più sistematici e spesso più gravi.



1.2 TIPOLOGIE DI BULLISMO

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- + **-FISICO:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto.
- + **-VERBALE:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- + **-RELAZIONALE-SOCIALE:** isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

1.3. CHI È IL BULLO?

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli² tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti; sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 COME SI MANIFESTA IL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo, prevede l'utilizzo di internet o del cellulare per inviare messaggi minacciosi o denigratori alla vittima o per diffondere messaggi o immagini dannosi e calunniosi in rete.

Per cyberbullismo si intende, quindi, "qualunque forma di:

- + pressione;
- + aggressione;
- + molestia;
- + ricatto;
- + ingiuria;
- + denigrazione;
- + diffamazione;
- + furto d'identità;
- + alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art. 2 della Legge 71/2017).

2 Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.



2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO E RELATIVO GLOSSARIO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- + **Flaming:** un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.
- + **Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- + **Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle sino a commettere atti di aggressione più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- + **Denigration:** distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- + **Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che le sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.
- + **Trickery e Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
- + **Exclusion:** consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici.
- + **Sexting:** consiste nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell’invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.



2.3 BULLISMO³ E CYBERBULLISMO⁴: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- + l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- + l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- + l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- + la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- + la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- + il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- + il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- + l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può
- + rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.
- + Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

3. Cosa non è bullismo? Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati.

Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come “bullismo”. In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

4. Il bullismo può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o il disturbo alimentare. L'impatto psicologico del cyberbullismo risulta ancora più rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti “nativi digitali” passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per i ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità. L'aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo, all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo. Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di bullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nei bambini e negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona. Tra le problematiche psicologiche che più frequentemente emergono in chi è oggetto di bullismo e cyberbullismo ci sono i disturbi d'ansia.



3. RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

3.1 CODICE PENALE

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- ✚ Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall'articolo 494 c.p.);
- ✚ Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei);
- ✚ Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- ✚ Il reato di diffamazione aggravata (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.);
- ✚ Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- ✚ Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- ✚ Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- ✚ Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c. p.)
- ✚ Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III c. p.);
- ✚ Il reato di detenzione e o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- ✚ Il reato di violenza privata (art. 610 c.p.),
- ✚ Il reato di trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- ✚ Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- ✚ Il reato di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- ✚ Il reato di estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- ✚ Il reato di deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).
- ✚ Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.).

3.2 CODICE CIVILE

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l'articolo 2048, risponde:

- ✚ Il genitore: culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.);
- ✚ La scuola: culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.);



N.B L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non da quella di colpa in educando.⁵

3.3 OSCURAMENTO DEL SITO WEB

Il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore-vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196.

Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

4. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

4.1 IL RUOLO DELLA SCUOLA

Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la nostra Istituzione scolastica opera su due livelli:

- 1) la prevenzione⁶ e
- 2) l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

⁵ I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

⁶ La prevenzione: per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. È necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno dell'Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.



4.1.2 LIVELLO SCUOLA:

- + Predisponendo attività di educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet;
- + Individuando un referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo;
- + Adottando un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in conformità alle linee guida;
- + Istituendo un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte: D.S- psicopedagogiste d'Istituto, Referenti di Plesso, Funzioni Strumentali, docenti esperti e rappresentanti dei genitori;
- + Individuando un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, collaborando anche con la Polizia postale, le Forze di Polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio;
- + Aprendo sulla home page del sito dell'Istituto una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto;
- + Creando una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento;
- + Garantendo una costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico;
- + Realizzando attività formative rivolte ai docenti e a tutta la comunità educante;
- + Coinvolgendo le famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi;
- + Collaborando con le Forze dell'Ordine;
- + Organizzando incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati;
- + Elaborando questionari per il monitoraggio del fenomeno;
- + Promuovendo l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline;
- + Individuando semplici regole comportamentali contro bullismo/cyberbullismo;
- + Creando uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di ascolto e di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con esperti e mediatori di conflitti a scuola;
- + Prevedendo misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- + Partecipando alle giornate di sensibilizzazione sul tema;
- + Sviluppando delle competenze digitali degli studenti, finalizzate ad un uso critico e consapevole dei social network e dei media, come declinato dal "Piano Nazionale Scuola Digitale";
- + Promuovendo un'educazione alla cittadinanza digitale, come indicata nella L. 20 agosto 2019 n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";



- + Organizzando un Focus sul progetto “Safer Internet Centre-Generazioni Connesse”; Il progetto promuove un uso sicuro e positivo del web e mira a incentivare strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendo un uso consapevole degli strumenti digitali con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui attività di formazione mirate alla realizzazione di un’e-Policy d’Istituto e attività di informazione e sensibilizzazione realizzate con partner istituzionali per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete;
- + Analizzando gli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo). La formazione sulla piattaforma Elisa può essere estesa a tutti i docenti e al personale ATA;
- + Organizzando Attività di rilevazione e monitoraggio, per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati;
- + Predisponendo la valutazione degli studenti a rischio e l’osservazione del disagio;
- + Organizzando la formazione del personale docente sulla piattaforma ELISA, attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA sui temi del Regolamento e delle procedure adottate;
- + Implementando lo sviluppo parallelo dell’<educazione civica> e dell’<educazione digitale>.

4.1.3 LIVELLO CLASSE:

- + Prevedendo una sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- + Prevedendo una ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- + Potenziando le competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer e Dispeer Education;
- + Potenziando l’utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali);
- + Partecipando alle attività extracurricolari proposte dalla scuola;
- + Promuovendo lo sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull’educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull’educazione ambientale, sull’educazione alimentare e sull’educazione alla salute;
- + sviluppando le attività finalizzate all’acquisizione del **patentino digitale**;

5. IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al Dirigente che sia venuto a conoscenza di atti di cyber- bullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell’illecito.



Modifiche all'art.5 legge n.71/2017 nuovo comma 18

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige:

- applica le procedure previste dalle linee di orientamento;
- informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi
- promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.

Nei casi più gravi

- ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente scolastico riferisce alle Autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle **misure rieducative** di cui all'articolo 25⁹ del regio decreto- legge 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modifiche (vedasi anche il ruolo del questore¹⁰ che in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minore da cui non sia stata proposta querela o presentata denuncia, è prevista l'applicazione di procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.)

8 Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero:

((1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835))

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati ((, sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

9 Art. 25(((Misure rieducative))) 1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assume le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

10 Art. 7-Legge 71/2017 e successive modifiche: Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, ((595, 612 e 612-ter)) del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, ((anche)) mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.



6. LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dai Referenti di Istituto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di avere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni e con i genitori.

Una volta definita la situazione è previsto tale percorso:

-con la vittima:

- + convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); colloquio individuale;
- + promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- + percorso di ascolto e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività;
- + azioni di supporto in classe.

-Con il bullo:

- + convocazione tempestiva della famiglia; colloquio individuale;
- + promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi di presa di consapevolezza e rieducativi;
- + comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto, se opportuno, attivazione di servizi pubblici e/o privati che accompagnino il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

-Con la classe:

- + attivazione di un progetto di intervento che preveda sensibilizzazione sul fenomeno attraverso visione di film, documentari, lettura di film, testimonianze;
- + conoscenza del fenomeno attraverso strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (momenti di discussione);
- + colloqui personali con gli alunni affinché emergano eventuali vissuti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento del bullo, etc.;
- + sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole, l'empatia;
- + potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo.

Si specifica che la sanzione, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere verso una responsabilizzazione dello stesso all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).



7. LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Se il fatto costituisce reato, la scuola:

-con la vittima:

- + convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- + attiva colloquio individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- + attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico; attiva azioni educative di supporto in classe.

-Con il bullo/cyberbullo:

- + convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- + attiva colloquio individuale;
- + promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- + attiva interventi rieducativi;
- + procede alla comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti; eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al Questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

-Con la classe:

attiva un percorso di intervento che preveda: il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; la condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno; la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori; il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

In base alle informazioni acquisite si delineano di volta in volta tre livelli di intervento.

- + **Codice verde:** livello di rischio di bullismo e vittimizzazione. La situazione va monitorata con interventi preventivi nella classe.
- + **Codice giallo:** livello sistematico di bullismo e vittimizzazione. La situazione richiede interventi indicati e strutturati a scuola e coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.
- + **Codice rosso:** livello di urgenza di vittimizzazione e bullismo. Sono necessari interventi di emergenza con il supporto della rete.



PER SEGNALARE un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo:

- + **IL GENITORE:** prende tempestivamente un appuntamento con il Dirigente e con la Referente del bullismo tramite la mail della scuola all'attenzione del Dirigente.
- + **L'ALUNNO:** può rivolgersi direttamente al Referente per il bullismo o a un docente della classe o attraverso una segnalazione scritta da depositare nella cassetta appositamente predisposta all'ingresso.
- + **IL DOCENTE,** senza prendere iniziativa, compilerà il modulo di prima segnalazione che invierà al Dirigente e al Referente per il bullismo. Il Dirigente sarà sempre informato.

SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE:

La segnalazione di un caso di vittimizzazione può avvenire mediante la compilazione di un modulo cartaceo predisposto dal team delle Emergenze oppure tramite l'invio di un messaggio tramite posta elettronica.

1^ Fase: analisi e valutazione

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe –

Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze, Psicologa della scuola;

Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista (valutazione approfondita).

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe –

Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze.

I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.

I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3^ Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati:

- + Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto del team antibullismo e di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- + Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del D.S.
- + Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
 - sospensione dalle lezioni.
- + Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.



- ✚ Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un Organo di Polizia o all'Autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
- ✚ Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il Team per le emergenze, il Tavolo Permanente di Monitoraggio per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo e gli altri soggetti coinvolti:

- ✚ si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- ✚ provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

8-MODULISTICA PER SEGNALAZIONI E MONITORAGGI(ALLEGATI A_B_C_D_E_F)

-SCHEDA A –RACCOLTA INFORMAZIONI

-SCHEDA B – VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' DEL CASO E SOFFERENZA DELLA VITTIMA

-SCHEDA C – SINTOMATOLOGIA DEL BULLO

-SCHEDA D- FENOMENOLOGIA DEL BULLISMO: IL GRUPPO E IL CONTESTO CONTESTO

-SCHEDA E- DECISIONE

-SCHEDA F-MONITORAGGIO

9- SITOGRAFIA E VIDEOGRAFIA DI RIFERIMENTO

9.1-Sitografia

Ai seguenti link è possibile reperire materiale didattico da utilizzare in classe o consultare approfondimenti sui temi dell'educazione affettiva e digitale Generazioni Connesse:

- ✚ Safer Internet Centre - MIUR - <https://www.generazioniconnesse.it/> (sezioni: tematiche, kit didattici, formazione);
- ✚ Piattaforma ELISA - MIUR - <https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/>
- ✚ Centro Nazionale di Documentazione sul Cyberbullismo - <https://cyberbullismo.wordpress.com/> Parole O-stili - <https://paroleostili.it/>
- ✚ Cuoriconnessi contro il bullismo – <https://www.cuoriconnessi.it/>
- ✚ STOP AL BULLISMO. Prevenire e contrastare il bullismo a scuola- <http://www.stopalbullismo.it/>
- ✚ MIM - <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>
- ✚ Di.Te. Associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori <https://www.dipendenze.com/>
- ✚ Fondazione Carolina. Felici di navigare - <https://www.fondazionecarolina.org/>
- ✚ Noi siamo pari. Il portale delle pari opportunità- <https://www.noisiamopari.it/>
- ✚ FARE X BENE. Creiamo un futuro migliore insieme -<https://farexbene.it/>



- + Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:
- + <http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>
- + Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o
- + cyberbullismo: https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm
- + <http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>
- + <http://www.generazioniconnesse.it/>

+ **9.2-Videografia di riferimento**

- + <https://www.raiplay.it/collezioni/stopalbullismo> - Sezione “Film” e “Speciali”
- + “Senza rete” docufilm contro il cyberbullismo-
<https://www.raiplay.it/programmi/senzaretedoc>

Generazioni Connesse - YouTube

- + - https://www.youtube.com/channel/UCIF82I4VsY_ztRRLT74cu8A



10 -GIORNATE INTERNAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Nelle seguenti giornate, i docenti proporranno agli alunni e alle alunne delle proprie classi materiali didattici (testi antologici, filmati, documentari, audio storie ecc...) su cui riflettere o attività laboratoriali da svolgere.

- + Piattaforma ELISA: Offre formazione e-learning per docenti e Dirigenti, oltre al monitoraggio dei fenomeni di bullismo;
- + Generazioni Connesse (Safer Internet Center): Promuove un uso sicuro e positivo di Internet, fornendo supporto per la creazione di ePolicy scolastiche e campagne di sensibilizzazione. Offre anche un kit didattico per integrare l'educazione civica digitale nelle scuole;
- + Linee di Ascolto e Segnalazione: Servizi come SOS Telefono Azzurro e le hotline di Save the Children permettono di segnalare contenuti illegali online, in collaborazione con la Polizia Postale;

+ **13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza**

La finalità di questa giornata è quella di promuovere l'attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia, la pazienza, la cura e l'ascolto dei bisogni altrui. Scopo di questa giornata è anche quello di promuovere l'uso di un linguaggio non ostile, ma accogliente e inclusivo. Infatti, non può esserci reale prevenzione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo se non si lavora, in primo luogo, sulla costruzione di sentimenti positivi e di relazioni sane;

+ **20 gennaio: Giornata del rispetto**

Ai sensi della L. 70/2024 è stata istituita la Giornata del rispetto dedicata all'approfondimento e alla sensibilizzazione sul tema del rispetto degli altri e del contrasto a ogni forma di discriminazione, che si celebrerà il 20 gennaio. La data è stata scelta in memoria di Willy Monteiro Duarte, vittima di bullismo;

+ **6 febbraio: “Safer Internet Day” -Il “Safer Internet Day” (SID)**

Trattasi di un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea, che ricorre il secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. In Italia, l'evento è promosso dal progetto “Generazioni Connesse”. Tra le iniziative del “Safer Internet Day” rientrano convegni, concorsi a premi e campagne di sensibilizzazione incentrati su temi legati al cyberbullismo, alla pedopornografia e pedofilia on-line, al sexting, alla perdita di privacy, ma anche alla dipendenza da videogiochi e ad uno stile di vita eccessivamente sedentario o al rischio di isolamenti, soprattutto tra gli utenti più giovani.



7 febbraio: Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo-

Dal 2017, il 7 febbraio si celebra la “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”. Istituita dal MIUR, tale giornata è un'occasione per riflettere su questi fenomeni, purtroppo, sempre più diffusi.

22 febbraio: “Sconnessi day” o “Giornata mondiale della S-connessione da Internet”.

Ogni 22 febbraio, a partire dal 2018, si incoraggia un'operazione di digital detox per l'intera giornata. Lo scopo dell'iniziativa è quello di incentivare i ragazzi ad abbandonare, almeno per un giorno, smartphone e computer collegati a Internet, in modo da sentire sulla propria pelle l'impatto che le connessioni online hanno sulla nostra quotidianità e recuperare un contatto più vivo con la realtà (sempre più diffusa la paura di non essere rintracciabili e ritrovarsi disconnessi dalla Rete internet e mobile; da qui, arriva l'esigenza di essere sempre online, di poter sempre essere raggiunti al telefono, con controlli continui dei livelli di carica del proprio smartphone durante la giornata, a cui si aggiunge poi la dipendenza dai social e la necessità di avere sempre sotto controllo le notifiche, i messaggi, le chat che si ricevono).

SCHEDA A – Raccolta di informazioni

Dati sulla scheda	
Nome e ruolo di chi compila la scheda:	
Data di compilazione della scheda:	
Plesso:	

Descrizione del caso	
Data di segnalazione:	
Persona che ha fatto la segnalazione:	☐ La vittima ☐ Un compagno della vittima, specificare il nome: _____ ☐ Madre/Padre della vittima, specificare il nome: _____ ☐ Insegnante, specificare il nome: _____ ☐ Altri, specificare il nome: _____
Vittima:	Nome: _____ Classe: _____
Altre vittime	Nomi: _____ Classi: _____
Bullo/i:	Nome/i: _____ Classe/i: _____
Tipologia di prepotenze (specificare episodi concreti):	_____ _____ _____



Tipologia di bullismo:

- ☐ è stata offesa, ridicolizzata e presa in giro in modo offensivo;
- ☐ è stata ignorata completamente o esclusa dal suo gruppo di amici;
- ☐ è stata picchiata, ha ricevuto dei calci, o è stata spintonata;
- ☐ sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarla”;
- ☐ le sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- ☐ è stata minacciata o obbligata a fare certe cose che non voleva fare;
- ☐ le hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ☐ ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- ☐ è stata esclusa da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ☐ ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o altri social media;
- ☐ ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...
- ☐ altro, specificare: _____



Frekuensi degli episodi

Quante volte sono avvenuti?	
Quando è avvenuto l'ultimo episodio?	
Da quanto tempo il bullismo va avanti?	
Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?	

**SCHEDA B – Valutazione della gravità del caso e sofferenza della vittima**

La vittima presenta	Non vero	In parte qualche volta vero	Molto vero Spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato/a – richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento - rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamenti dell'umore generale (è più triste, depressa, sola, ritirata)			
Impotenza e difficoltà a reagire			
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme, ecc.)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

(Inserire una croce nella casella che meglio descrive la situazione)

Gravità della situazione della vittima

Presenza di <u>tutte</u> le risposte con livello 1	Presenza di <u>almeno una</u> risposta di livello 2	Presenza di <u>almeno una</u> risposta con livello 3
☐ VERDE	☐ GIALLO	☐ ROSSO

**SCHEMA C – Sintomatologia del bullo**

Il bullo presenta	Non vero	In parte vero	Vero
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non dimostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericoli per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

(Inserire una croce nella casella che meglio descrive la situazione)

Gravità della situazione del bullo

Presenza di <u>tutte</u> le risposte con livello 1	Presenza di <u>almeno una</u> risposta di livello 2	Presenza di <u>almeno una</u> risposta con livello 3
☐ VERDE	☐ GIALLO	☐ ROSSO



SCHEDA D – Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

Il gruppo	
Da quanti compagni è sostenuto il bullo?	
Gli studenti che sostengono attivamente il bullo:	Nome/i: _____ Classe/i: _____
Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?	Nome/i: _____ Classe/i: _____

Il contesto	
Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?	
La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?	
La famiglia ha chiesto aiuto?	



SCHEDA E – Decisione

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE

☐

Codice **VERDE**

Situazione da monitorare con
interventi preventivi nella classe

LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

☐

Codice **GIALLO**

Interventi indicati e strutturati a
scuola e in sequenza coinvolgimento
della rete se non ci sono risultati

LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

☐

Codice **ROSSO**

Interventi di emergenza con
supporto della rete

Interventi da attivare: _____

Docente coordinatore di classe: _____

Docente referente del team antibullismo: _____

Data: _____

Firma del Dirigente Scolastico



SCHEDA F – Monitoraggio

Monitoraggio n° ____

Vittima: _____

Bullo/i: _____

Aiutanti del bullo: _

Aiutanti della vittima: _____

Codice: VERDE/GIALLO/ROSSO

Data compilazione della scheda di monitoraggio: _____

Interventi messi in atto (tipologia, data, specificare a cura di chi)	
Rapporti con la famiglia (a cura di chi, data, report sintetico)	
Cambiamenti osservati nella vittima dopo gli interventi messi in atto (chi osserva –cosa osserva)	
Cambiamenti osservati nel bullo/i dopo gli interventi messi in atto chi osserva (cosa osserva)	
Cambiamenti osservati nel gruppo classe dopo gli interventi messi in atto (chi osserva –cosa osserva)	
Altro	



Allegato 1

REGOLE PER NAVIGARE SICURI E NON INCAPPARE IN BRUTTE SORPRESE

- ✚ Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi in - contri sul web.
- ✚ Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori. Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere intervallati tra loro, almeno 8 caratteri.
- ✚ Non inviare tue immagini a nessuno, non farti vedere in web-cam se non sei autorizzato dai tuoi genitori.
- ✚ Non farti ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno.
- ✚ Non prestare il tuo cellulare a nessuno.
- ✚ Prima di aprire un allegato o scaricare contenuti, pensaci: se conosci la persona che te lo ha inviato, chiedi conferma che te lo abbia mandato veramente, altrimenti ignoralo.
- ✚ Prima di pubblicare qualcosa in internet, pensaci: foto, testi, video, conversazioni, messaggi possono essere visti anche da sconosciuti, anche a distanza di molto tempo; non postare nulla che consideri personale o riservato e di cui potresti pentirti in futuro.
- ✚ Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online.
- ✚ Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio.
- ✚ Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online.
- ✚ Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto.
- ✚ Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici, per evitare spiacevoli contenuti sul tuo profilo.
- ✚ Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, richieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus in quanto possono essere stratagemmi criminosi.
- ✚ Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi dicono di essere.
- ✚ Evita di accettare amicizie online da persone sconosciute.
- ✚ Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fronte ad un contenuto che ritieni inadeguato segnalalo prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti.
- ✚ Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è sicuramente destinata a rimanere lì per sempre.
- ✚ Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli che conosci personalmente.
- ✚ Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere agli altri.
- ✚ Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli.
- ✚ Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo consenso: a tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale.
- ✚ Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o



comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore, contraffare, copiare e divulgare altrui elaborati (articoli, foto, audio, video ...) è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti d'autore del copyright e può essere configurato come un reato.

Allegato 2

INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTERNET

Sezione dedicata ai genitori:

link utili

- 1) <http://www.generazioniconnesse.it/site/it/are-a-genitori/> Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di internet (Safe internet Centre);
- 2) <https://www.commissariatodips.it/da-sapere/peri-genitori/navigazione-sicura-e-consapevole-deiminori-su-internet.html>;
- 3) Telefono azzurro: <https://www.azzurro.it>;
- 4) Numero pubblico emergenza infanzia 114;

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha partecipato alla stesura del Codice di autoregolamentazione “Internet e Minori”, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni, dell’Innovazione e le Tecnologie e le Associazioni degli Internet Service Providers. Il Codice nasce per aiutare adulti, minori e famiglie nell’uso corretto e consapevole di Internet, fornendo consigli e suggerimenti.



Allegato 3

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Venuti a conoscenza d'un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, **si DEVE:**

1. Informare subito il Dirigente Scolastico. Informare il coordinatore di classe/Insegnante del Consiglio di Classe e il team antibullismo.
2. Il Team antibullismo o il Consiglio di classe dopo aver informato il Dirigente Scolastico che valuterà il caso è tenuto ad analizzare e valutare i fatti.
3. Individuare il soggetto/soggetti responsabili.
4. Raccogliere informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista (astenersi dal formulare giudizi), è importante attenersi ai soli fatti accaduti, riportandoli fedelmente in ordine cronologico. E' necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva



raccolta di informazioni.

5. Informare Referente/Team bullismo Cyberbullismo /psicologa scolastica per il supporto alla vittima e per definire le strategie di azione da intraprendere;

6. Comunicare alla famiglia dell'offesa/o, con una convocazione, prima telefonica, data l'urgenza del caso, poi anche scritta.

7. Supportare nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);

8. Il Consiglio di Classe, il/la Dirigente Scolastico, analizzerà i fatti e prenderà le decisioni caso per caso. (mai agire da soli)

9. Sia che i fatti siano configurabili come cyberbullismo o bullismo, che altro, si interviene con un lavoro educativo di equipe singolarmente e su tutta la classe, (Dirigente, psicologa della scuola team Bullismo/cyber bullismo) in modo specifico.

10. Se invece sono gravi fatti di bullismo e/o cyberbullismo, tenuto conto delle varie azioni intraprese, si deve:

-Comunicare ai genitori del bullo/cyberbullo i fatti con una convocazione formale, prima telefonica, poi anche scritta.

-Scegliere l'azione da intraprendere per il bullo/cyberbullo, secondo la gravità del caso:

☐ Sospensione del diritto a partecipare ad attività della scuola;

☐ sospensione da scuola.

-Forte invito al bullo/cyberbullo ad azioni positive, per es. lettera di scuse alla vittima ed alla sua famiglia ecc...

-Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria, per attivare un procedimento penale, con eventuale querela di parte.

-Segnalazione, dove sia richiesto, come da art.2 della Legge 71/2017 al Garante dei dati personali.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ALFIERI - GARIBALDI”

Sede centrale: Via Galliani 46, 71121 FOGGIA

Tel. 0881.721318 Fax 0881.316619

e-mail: fgic856004@istruzione.it Sito web: www.icalfierigaribaldi.edu.it

C.F. 94090760714 - C.M. FGIC856004



Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

ALFIERI-GARIBALDI